

SENTENZA N. 299/2020
Depositata il 01 AGO. 2020
R.G. n. 684/2019 Cron. n. 1384/2020

REPUBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA

Sezione Controversie del Lavoro

Composta dai signori Magistrati:

dott. Carlo Coco  
dott. Claudio Bisi  
dott.ssa Valeria Vaccari

Presidente  
Consigliere rel.  
Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di appello iscritta al n.684/19 r.g. promossa da :

██████████ rappresentata e difesa in forza di procura in calce all'atto di costituzione di nuovo difensore dall'Avv. ██████████ e presso il predetto difensore in Bologna elettivamente domiciliata

parte appellante

1

CONTRO

Miur e Ufficio Territoriale V di Bologna, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, presso la quale sono domiciliati

parti appellate

posta in decisione all'udienza collegiale del 23.7.20 ,all'esito della trattazione nelle forme previste dall'art.83 comma 6 e 7 ,lett h del d.l. n.18/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020 e successive integrazioni, ai sensi dell'art.1, comma 2,della legge n.70/20 , di conversione del d.l. n.28/20, in relazione alla salvezza ivi disposta degli effetti del provvedimento n.118/20 adottato dal Presidente della Corte d'appello di Bologna e dell'attuativo decreto del Presidente di sezione disciplinante la predetta modalita'di trattazione, in quanto emanati nella vigenza dell'art.3,comma 1, lett. i del predetto d.l. n. 28/20;

dato atto dell'avvenuta notifica alle parti costituite del predetto decreto attuativo del Presidente di sezione in data 23.6.20 e dell'avvenuto deposito da parte della parte appellante di note scritte conclusionali

Conclusioni delle parti :

quelle dei rispettivi atti

La Corte,udita la relazione della causa fatta dal Consigliere relatore dott.Claudio Bisi, sulle conclusioni delle parti come sopra trascritte, letti ed esaminati gli atti ed i documenti della controversia,ha cosi' deciso

#### FATTO E DIRITTO ex art.132 cpc nuovo testo

L'odierna parte appellante impugnava avanti al Tribunale di Bologna la comminata sanzione disciplinare,(mesi sei di sospensione dal servizio e dalla retribuzione) , allegando l'insussistenza delle condotte contestate e,comunque, l'illegittimita' del provvedimento anche in ragione dei relativi vizi formali

Chiedeva la restitutio in integrum e,quindi, la corresponsione delle differenze retributive sia in relazione alla esecuzione della preedetta sanzione, sia in riferiemnto al lasso temporale relativo alla disposta sospensione cautelare

Nonche'e il risarcimento dei danni non patrimoniali

Nel contraddittorio con il Miur e l'epigrafato organo periferico il primo Giudice respingeva tutte le domande

A sostegno del decisum il Tribunale osservava, in sintesi, che le censure di natura formale dovevano ritenersi infondate e che, quanto ai profili sostanziali, sulla scorta delle denunce dei genitori degli alunni e delle risultanze delle effettuate videoregistrazioni, i contestati maltrattamenti dovevano ritenersi comprovati

Lamentava parte appellante il malgoverno del diritto oggettivo in materia in uno con una inesatta ricognizione del quadro probatorio e riproponeva le doglianze formali e sostanziali relative all'atto sanzionatorio e le domande retributive e risarcitorie respinte in prime cure

- In particolare denunciava che all'esito della estinzione del reato per positiva messa alla prova l'onere probatorio in tema di condotte contestate doveva ritenersi gravare sulla datrice appellata

Rimarcava ulteriormente che tale prova non poteva ritenersi integrata dalle denunce de quibus e dalle video registrazioni di presunte successive condotte ,peraltro,etranee alla contestazione disciplinare

Le epigrafate parti appellate chiedevano il rigetto del gravame

Le censure di indole sostanziale colgono nel segno, con assorbimento, sulla scorta del criterio decisorio della c.d. ragione piu'liquida, di quelle residue

Osserva il collegio che, in relazione al reato contestato (la fattispecie previsat e punita dall'art. 571 c.p - principlamente schiaffi, scappellotti e spinte agli alunni), nessun giudicato si e' formato, alla luce del favorevole esito della messa in prova ex art.168 bis c.p. e della conseguente declaratoria di estinzione

Ne discende che l' onere di comprovare quanto contestato deve ritenersi integralmente a carico della appellata datrice

Si veda, infatti, mutatis mutandis,con riferimento all'istituto identico gia' previsto antecedentemente all'intervento del legislatore del 2014 ,la seguente condivisibile pronuncia:

"In materia di rapporti tra giudizi civile e penale, la dichiarazione di estinzione del reato per esito positivo della prova, pur costituendo una modalita' alternativa di definizione del giudizio penale, non contiene alcun accertamento di merito in ordine alla sussistenza del reato ed alla responsabilita' del minore, ne consegue che il giudice civile deve indagare e valutare, alla luce delle regole probatorie che governano il giudizio civile e del materiale acquisito, la sussistenza dei fatti costitutivi della domanda, compresa la conseguente sussistenza della responsabilita' dei genitori per la condotta del proprio figlio ex art. 2048 c.c.

Cassazione civile, sez. III, 06/12/2019, n. 31894

Premesso che quanto alle risultanze delle videoregistrazioni, anche a prescindere dalla fedeltà o meno della trascrizione e, quindi, della "relazione" istruttoria del Miur, rispetto a quanto videoregistrato, le condotte, (tutte collocate nell'aprile 2012), sarebbero, in ogni caso, estranee a quanto contestato (febbraio/(marzo 2012, si veda la missiva in data 11.5.12)

E, quindi, sulla base del principio di immutabilità tra condotte contestate e condotte sanzionate non valutabili, si appalesa, ad avviso del collegio, rilevante solo quanto dai genitori appreso dagli alunni, (cioè in sostanza le loro denunce)

Denunce non confermate né nell'ambito del giudizio penale, (il dibattimento non è stato celebrato in forza della ammissione alla prova)

Né nel presente giudizio, posto che non sono infatti state richieste (o, comunque, riproposte), prove testimoniali da parte dell'epigrafato Ministero

Ne discende, ad avviso del collegio, che la prova di quanto contestato difetta, con conseguente fondatezza della domanda relativa alle differenze retributive sia inerenti al lasso temporale della esecuzione della sanzione disciplinare sub iudice, sia in corrispondenza della precedente sospensione cautelare, (che sarebbe, comunque, da ritenersi illegittima, relativamente a quanto eccedente i predetti sei mesi, v. mutatis mutandis Cass. 9304/17)

Deve, invece, ritenersi infondata la residua domanda risarcitoria

Giova la trascrizione, mutatis mutandis, della seguente condivisibile pronuncia in quanto somministrante principi che, ancorché, nel caso di specie, relativi ad una sanzione espulsiva, devono ritenersi di valenza generale e, quindi, applicabili anche in tema di provvedimenti conservativi del rapporto:

"Il carattere ingiurioso del licenziamento, che, in quanto lesivo della dignità del lavoratore, legittima un autonomo risarcimento del danno, non si identifica con la sua illegittimità, bensì con le particolari forme o modalità offensive del recesso. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva desunto la natura ingiuriosa da circostanze della realtà organizzativa in cui era stato intimato il licenziamento, quali le inutili assicurazioni sull'insussistenza di esuberi presso la società cessionaria e la temporanea utilizzazione della lavoratrice presso la cedente).

Cassazione civile, sez. lav., 19/11/2015, n. 23686

E, osserva il collegio, che nessuna ingiuriosita' e' stata anche solo allegata

Ne deriva che non puo' essere riconosciuto ristoro ulteriore rispetto alla restitutio predetta

Conclusivamente, per quanto sopra osservato, la controversia deve essere decisa come in calce, con applicazione quanto agli accessori della disciplina anticumulo di legge, atteso che trattasi di credito aritmeticamente determinabile e che l'ingresso di una ctu di natura contabile ritarderebbe senza apprezzabili ragioni la definizione del procedimento

La parziale reciproca soccombenza e l'oggettiva complessita' della materia rappresentano qualificate ragioni, ad avviso del collegio, a mente dell'art.92 cpc, nel testo risultante dalla sentenza n.77/18 del Giudice delle leggi, ai fini della integrale compensazione tra le parti delle spese del doppio grado del giudizio

P.Q.M.

La Corte, ogni contraria istanza disattesa e respinta, in parziale accoglimento dell'appello, dichiara illegittima la comminata sanzione disciplinare e la precedente sospensione cautelare e condanna parte appellata a corrispondere le relative differenze stipendiali, anche in relazione alla disposta sospensione cautelare, oltre alla maggior somma tra rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo

Respinge le residue domande di parte appellante

Compensa le spese del doppio grado del giudizio

Bologna, 23.7.20

Il Consigliere est  
dott. Claudio Bisi

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
dr.ssa Cinzia Bononi

Depositata minuta in data 28.7.20

Il Presidente  
dott. Carlo Coco

